

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1196 del 12/03/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società BEAUTYGE ITALY Spa per lo stabilimento sito in comune di Sala Bolognese, loc. Padulle, via Zaccarelli n° 5/7
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1184 del 10/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società BEAUTYGE ITALY Spa per lo stabilimento sito in comune di Sala Bolognese, loc. Padulle, via Zaccarelli n° 5/7

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² a seguito di modifica sostanziale dell'AUA vigente rilasciata dal SUAP del comune di Sala Bolognese con provvedimento Prot n° 1499 del 19/02/2015, relativa alla società BEAUTYGE ITALY Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Sala Bolognese, loc. Padulle, via Zaccarelli n° 5/7 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Tale atto aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 99 PG n°8203 del 26/01/2015, in quanto ne costituisce modifica sostanziale.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società BEAUTYGE ITALY Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società BEAUTYGE ITALY Spa, c.f. 05887471000 e p.iva 02122261205, avente sede legale e stabilimento in comune di Sala Bolognese, via Zaccarelli n° 5/7 ha presentato in data 22/08/2019⁸ al Suap del comune di Sala Bolognese una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹ per il sito produttivo che svolge attività di produzione cosmetici per capelli.

La domanda contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera: l'azienda presenta una domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per il nuovo punto di emissione E42 proveniente, in analogia ai punti di emissione esistenti E9 ed E18, all'attività di "Tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg". L'azienda dichiara che non sono apportate modifiche alla matrice dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

Con documentazione integrativa del 16/10/2019 l'azienda invia, per la matrice di impatto acustico, la dichiarazione resa ai sensi del DPR 227/2011 di rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di modifica sostanziale dell'AUA agli atti di ARPAE con PG n° 132012 del 27/08/2019, **pratica SINADOC n°25715 del 2019**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di sala Bolognese con provvedimento n° 2015/0001499 del 19/02/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 99 PG n° 8203 del 26/01/2015

In data 17/10/2019 è pervenuto il parere di HERA Spa Direzione Acqua¹⁰, ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 08/11/2019 è pervenuto il parere del comune di Sala Bolognese¹¹ in merito allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.2.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni impartite dal comune di Sala Bolognese con proprio parere riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico sulla base della auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR 227/2011 – allegato C

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Parere di HERA Spa Direzione Acqua agli atti di ARPAE con PG n°159838 del 17/10/2019

¹¹ Parere del comune di Sala Bolognese agli atti di ARPAE con PG n°172553 del 08/11/2019

Autorizzazione Unica Ambientale

BEAUTYGE ITALY Spa - comune di Sala Bolognese – via Zaccarelli n° 5/7

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione cosmetici per capelli svolta nello stabilimento in comune di Sala Bolognese, loc. Padulle, via Zaccarelli n° 5/7, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società BEAUTYGE ITALY Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO LINEA 18 - RIEMPITRICE

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO LINEA 7/27/77 - RIEMPITRICE

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

EMISSIONI E9 – E18 - E42

PROVENIENZA: STAMPA SU CONTENITORI/ASTUCCI IN FASE DI CONFEZIONAMENTO

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100 mg/Nm ³

Per i punti di emissione E9 – E18 - E42 il gestore di impianto è esonerato dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti, anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.

I giorni di funzionamento dell'impianto, i consumi di prodotti vernicianti, inchiostri, diluenti (compresi i solventi per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione di eventuali sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro avente le pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto.

La pulizia con solvente delle gomme delle stampanti dovrà avvenire in apposita vasca sotto aspirazione in modo da permettere la raccolta del solvente utilizzato e destinato allo smaltimento o ad un eventuale recupero.

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: PESATURE COLORI

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO LINEA 7/27/77 E LINEA 25 - RIEMPITRICE

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO LINEA 6 - RIEMPITRICE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: INCAMERAMENTO MATERIE PRIME E CONFEZIONAMENTO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	4 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: scrubber con acqua ed acido solforico

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: INCAMERAMENTO MATERIE PRIME

Portata massima	36000 Nm ³ /h
Altezza minima	4 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: scrubber con acqua ed acido solforico

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: BOX PESATURA ALTRE MATERIE PRIME

Portata massima	3200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: pre-filtro acrilico - a carboni attivi – filtro assoluto HEPA

EMISSIONE E28 – E39 - E40

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA AMBIENTE

Non sono fissate sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E24

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO LOCALI DI LAVORO – 1163 KW

EMISSIONI E25 – E26

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI PRODUZIONE VAPORE – 639 KW /CIASCUNO

EMISSIONI E29 – E37 – E38

PROVENIENZA: BOILER A METANO

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione in esercizio in data antecedente alle modifiche normative alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 apportate dal D.Lgs 183/2017, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE.

Poiché i valori di potenzialità termica nominale degli impianti termici è complessivamente superiore ad 1 MW, questi sono assoggettati agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 in materia di medi impianti di combustione.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06, entro il 1° gennaio 2030 i medi impianti di combustione aventi potenzialità termica nominale inferiore a 5 MW, dovranno rispettare i nuovi limiti di emissione stabiliti dall'allegato 1 alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

Dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento almeno due anni prima, distinguendo gli impianti termici civili da quelli il cui utilizzato è inserito nel ciclo produttivo.

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO GASOLIO – 48 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto è elencato tra le attività ad inquinamento scarsamente rilevante di cui alla lettera bb), della parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONI da E30 a E36

PROVENIENZA: LABORATORI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencati tra le attività ad inquinamento scarsamente rilevante di cui alla lettera jj), della parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONI E22 - E23

PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE METANO - 91 KW – 212 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencati tra le attività ad inquinamento scarsamente rilevante di cui all'Allegato IV parte I lettera gg) del DLgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 metodo IRSA 4030 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica) per la determinazione dell'ammoniaca

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far

riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

5. La società BEAUTYGE ITALY Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E8, E10, E13, E17, E19, E20, E21, E41.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BEAUTYGE ITALY Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

BEAUTYGE ITALY Spa - comune di Sala Bolognese – via Zaccarelli n° 5/7

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza
Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo posto in comune di Sala Bolognese, via Zaccarelli n° 5/7 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal comune di Sala Bolognese e da HERA Spa, Direzione Acqua, Ente Gestore del servizio Idrico Integrato con i pareri favorevoli relativi all'autorizzazione agli scarichi, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

Spettabile
ARPAE
aoobo@cert.arpa.emr.it

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 22/2019

NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DOMESTICHE E METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA – BEAUTYGE ITALY SPA – FABBRICATO DI VIA ZACCARELLI N.5/7, FOGLIO 25 MAPPALE 209 - NULLA OSTA

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Vista la pratica SUAP n. 1219/2019 relativa alla domanda presentata in data 04/05/2019 al prot. gen. n. 6022 dalla Ditta Beautyge Italy Spa, per il fabbricato sito in Sala Bolognese, via Zaccarelli n. 5/7 identificato al catasto con Foglio n. 25 Mappale n.209 ;

Visto il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI di Hera pervenuto con protocollo n. 13830 del 17/10/2019, che conferma quanto espresso nella precedente comunicazione pervenuta con protocollo n. 5879 del 06/06/2014, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14.02.2005;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18.12.2006;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto il DPR n.227 del 19/10/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”;

COMUNICA

che nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione AUA, nel rispetto delle condizioni contenute nel parere di Hera allegato alla presente, per lo scarico di acque reflue industriali,



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura da parte della Ditta Beautyge Italy Spa, relativamente al fabbricato sito in Sala Bolognese via Zaccarelli n. 5/7 ed identificato al catasto con Foglio n.25 e Mappale n. 209.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore della III Area “Servizi alla Persona”

Dott.ssa Fiorenza Canelli

(in sostituzione del Direttore della IV Area “Tecnica”

Arch. Maria Grazia Murru)

(documento firmato digitalmente)

Allegato: n. 1. Parere Hera

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 17 ottobre 2019
Prot. n. 98374

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: 27-08-2019 Num. prot.: 0081904
ns. rif. Hera spa Data prot.: 27-08-2019 Num. prot.: 0081997
PA&S numero 105/2019

Spett.le

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Servizio SUAP SUE

Piazza Marconi n°1

40010 SALA BOLOGNESE BO

PEC: comune.salabologna@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "BEAUTYGE ITALY SPA"- Stabilimento sito in Via
Zaccarelli 5/7 - Comune di Sala Bolognese (BO).**

*Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE, Reg. nr. 0011646/2019 del
26/08/2019.*

Istanza di Modifica sostanziale AUA per Autorizzazione per la matrice emissioni .

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Roberto Forlani codice fiscale FRLRRT58L11D548N per conto della Ditta "**BEAUTYGE ITALY SPA**" codice fiscale / p. IVA 02122261205 con sede legale stabilimento produttivo in comune di Sala Bolognese (BO) Via Zaccarelli n°5/7 relativa all'insediamento esercente l'attività di produzione cosmetici per capelli.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la ditta dispone di una AUA emessa dalla Città Metropolitana di Bologna con P.G. 8203/2015 e IP/ANNO 183/2015;
- ✓ la scrivente società ha emesso parere favorevole con prescrizioni in occasione dell'emissione dell'atto autorizzativo sopra menzionato di cui è parte integrante;
- ✓ il parere è stato trasmesso con P.G. 70982 del 05 giugno 2014 riferimento PA&S numero 97/2014;
- ✓ la domanda di modifica autorizzativa trasmessa è riferita alla sola matrice emissioni in atmosfera;

Preso atto che:

- da quanto dichiarato nella documentazione allegata, nulla è cambiato rispetto al precedente atto autorizzativo, per quanto attiene alla matrice scarichi;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 05 giugno 2014 prot. gen. Hera 70982 - PA&S numero 97/2014 che è parte integrante del vigente atto.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 5 giugno 2014
prot. gen. 70982

ns. rif. Hera spa Data prot.: 06-02-2014 Num. prot.: 0018140
PA&S numero 97/2014

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta richiedente: "Colomer Italy SpA"- Industria cosmetica ubicata in Comune di Sala Bolognese, Via Zaccarelli n.5/7.

Comune di Sala Bolognese Prot. n.2014/0001107 del 04.02.2014.

Pratica SUAP N. 609/2014 Fascicolo N.7/2014.

Provincia di Bologna Fascicolo 11.19./96/2014.

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento.

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dai Signori Forlani Roberto in qualità di amministratore delegato e Santiago Vila Abello in qualità di legale rappresentante della Ditta **"COLOMER ITALY SPA con Unico Socio"** con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di produzione cosmetici / prodotti per capelli in VIA A. ZACCARELLI n.5/7, Località Padulle - Comune di Sala Bolognese; esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e le successive integrazioni; preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI); visto il Rinnovo Temporaneo Autorizzazione allo scarico N.14 del 02.03.2000 - rinnovata in data 08.04.2004, rilasciata dal Comune di Sala Bolognese, III Area Tecnica - SUAP, in data 29/03/2008 Prot. n. 0004085 fino alla fine dei lavori di ampliamento del fabbricato produttivo esistente, integrata in data 13 giugno 2008 Prot. n. 2008/0008341 per lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'attività produttiva svolta nel sito di Via Zaccarelli n.5/7; preso atto della dichiarazione che sono rimaste immutate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione, le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità, gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche, la localizzazione degli scarichi; verificato dalla documentazione allegata all'istanza di AUA che l'insediamento ha diverse linee fognarie interne che generano n°5 immissioni, con recapito in fognatura (Sc. A,B,C,D) e in acque superficiali (Sc. E), così definite:

- **Scarico A:** formato dall'unione di **acque reflue industriali** (da processo produttivo dopo trattamento in impianto di depurazione di tipo biologico) + acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi) + acque meteoriche (dilavamento piazzali esterni), immesso nella fognatura di Via A. Zaccarelli;

COMUNE DI SALA BOLOGNESE**SUAP - Sportello Unico Attività**

Produttive Piazza Marconi n°1

40010 SALA BOLOGNESE BO

comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

PROVINCIA DI BOLOGNA**Settore Ambiente - Servizio Tutela****Ambientale**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA

Originale PEC

prov.bo@cert.provincia.bo.it

- Scarico B: formato dalle acque meteoriche di dilavamento aree non contaminate, immesso nella fognatura di Via A. Zaccarelli;
- Scarico C: formato dalle acque meteoriche di dilavamento aree non contaminate, immesso nella fognatura di Via A. Zaccarelli;
- **Scarico D:** formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi) + **acque meteoriche di dilavamento piazzali** (dopo trattamento in vasca di **prima pioggia**), immesso nella fognatura di Via A. Zaccarelli;
- Scarico E: formato dalle acque meteoriche di seconda pioggia (derivanti dal dilavamento aree esterne), immesso nello scolo Capraia Vecchia, a seguito di laminazione (Parere Consorzio della Bonifica Reno-Palata, Prot. n.3759 del 12 giugno 2007);

verificato dalla documentazione allegata che i reflui industriali originati dall'attività di produzione cosmetici vengono raccolti e trattati in impianto biologico a fanghi attivi in aerazione estesa (ossidazione totale), prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Zaccarelli afferente al depuratore di Sala Bolognese;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali e le acque meteoriche di prima pioggia (acque reflue industriali);**
- **le acque reflue classificate industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue classificate industriali dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la quantità di acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura dovrà essere opportunamente quantificata;**
- **le condotte che recapitano le acque reflue di natura industriale in pubblica fognatura dovranno essere dotate di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali;**
- **pianta e sezione dei pozzetti di ispezione e prelievo, terminali e parziali, documentazione fotografica e ubicazione delle valvole di sicurezza e del misuratore di portata, dovranno essere presentati alla scrivente Società entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente;**

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne soggette ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare al ciclo di lavorazione, agli scarichi di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, ai sistemi di trattamento, alla localizzazione dei punti terminali di scarico, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In occasione di interventi futuri di ristrutturazione / modifica / ampliamento dell'insediamento di Via Zaccarelli n°5/7, le acque meteoriche non contaminate, attualmente immesse nella pubblica fognatura di Via Zaccarelli, dovranno essere raccolte in maniera separata e convogliate in corpo idrico di superficie.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
 GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
 Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Autorizzazione Unica Ambientale

BEAUTYGE ITALY Spa - comune di Sala Bolognese – via Zaccarelli n° 5/7

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Si dà atto di quanto auto dichiarato ai sensi del DPR 227/2011 dall'azienda relativamente al rispetto dei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica; l'azienda dichiara inoltre che non sono state apportate modifiche rispetto allo Studio di impatto acustico relativo all'impianto redatto da tecnico competente in acustica ambientale nel settembre 2014 ed allegato alla documentazione tecnica di AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.